

Disposizione tecnica di funzionamento n. 08 rev4 PB-GAS

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas, approvato dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con deliberazione ARG/gas 145/11 del 28 ottobre 2011, *da ultimo aggiornato in via transitoria ai sensi della delibera 312/2016/R/GAS in vista dell'avvio a regime del nuovo bilanciamento del sistema del gas naturale*)

Titolo	Verifica di validità e congruità delle offerte
Riferimenti normativi	Articolo 21, Articolo 31, comma 31.3, Articolo 33, commi 33.1, 33.2 e 33.3, Articolo 38, comma 38.3, Articolo 40, comma 40.2, e Articolo 41, commi 41.1 e 41.2, del Regolamento della Piattaforma per il bilanciamento del gas

Entrata in vigore il 1 ottobre 2016^(*)

() per l'operatività riferita a partire dal giorno-gas 1 ottobre 2016.*

1. Premessa

L'articolo 21 del Regolamento prevede che, ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del MPL, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, i punti di offerta rispetto ai quali Snam Rete Gas può richiedere l'attivazione di una sessione del MPL per l'acquisto o la vendita di quantitativi di gas, nonché l'elenco aggiornato degli utenti del bilanciamento, con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle seguenti informazioni: i dati anagrafici, il codice PSV, il codice di identificazione dei punti di offerta relativamente ai quali l'utente ha titolo a riferire offerte, il controvalore dell'esposizione massima, nonché gli eventuali ulteriori dati ed informazioni di cui all'articolo 33 (comma 21.1) e che tali informazioni producono effetti entro i termini indicati nelle DTF (comma 21.3).

L'articolo 21 del Regolamento prevede che ai fini dello svolgimento di ciascuna sessione del MGS, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, per ciascun operatore utente, secondo le modalità ed entro i termini individuati da GME e Snam Rete Gas in apposita Convenzione, l'elenco aggiornato degli utenti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle seguenti informazioni: i dati anagrafici, il codice PSV, il codice di identificazione dell'impresa di stoccaggio, i limiti massimi, il controvalore massimo degli acquisti (comma 21.2) e che tali informazioni producono effetti entro i termini indicati nelle DTF (comma 21.3).

L'Articolo 31, comma 31.3, e l'Articolo 38, comma 38.3, del Regolamento dispongono che il GME controlla la validità delle offerte ricevute entro il termine stabilito nelle DTF.

L'articolo 33, comma 33.1, del Regolamento dispone che il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, per ciascun utente del bilanciamento, il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa per la verifica di congruità delle offerte di vendita presentate sul MPL.

L'articolo 33, comma 33.2, del Regolamento dispone che, secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di vendita presentata sul MPL risulta interamente, ovvero parzialmente, garantita, per un quantità non superiore alla quantità massima, determinata dal rapporto tra il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, ridotta della quantità oggetto delle offerte in vendita, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.

L'articolo 33, commi 33.1 e 33.3, del Regolamento dispongono che il GME effettua la verifica di congruità delle offerte di acquisto presentate sul MPL esclusivamente qualora Snam Rete Gas

trasmetta al GME i dati e le informazioni funzionali per lo svolgimento di tali verifiche. I dati e le informazioni funzionali alla predetta verifica di congruità e le relative modalità di verifica sono rispettivamente individuate e disciplinate dal GME nelle DTF.

L'articolo 40, comma 40.2, del Regolamento prevede che qualora Snam Rete Gas non fornisca i limiti massimi complessivi giornalieri di gas che ciascun operatore utente può offrire sul MGS della PB-GAS entro i termini ivi stabiliti, il GME posticipa la chiusura della seduta del MGS della PB-GAS, dandone comunicazione agli operatori, per un periodo massimo definito nelle DTF.

L'articolo 41, comma 41.1, del Regolamento dispone che ai fini della verifica di congruità delle offerte presentate sul MGS, il GME acquisisce da Snam Rete Gas, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nelle DTF, per ciascun operatore utente, il controvalore massimo degli acquisti dallo stesso effettuabili sul medesimo comparto della PB-GAS determinato da Snam Rete Gas stessa.

L'articolo 41, comma 41.2, del Regolamento dispone che, secondo le modalità stabilite nelle DTF, l'offerta di acquisto presentata sul MGS risulta interamente, ovvero parzialmente, garantita, per un importo non superiore al controvalore massimo degli acquisti effettuabili dall'operatore sul MGS della PB-GAS, ridotto del controvalore delle offerte in acquisto, aventi maggiore priorità e già verificate congrue.

2. Tempistica dei dati e delle informazioni relativi agli operatori della PB-GAS

Le informazioni relative ai requisiti di abilitazione di ciascun operatore della PB-GAS, di cui all'Articolo 21, comma 21.1, del Regolamento sono trasmesse da Snam Rete Gas al GME per ciascuna sessione del MPL di cui la stessa richiede l'attivazione e producono effetti unicamente per tale sessione, salvo diversa indicazione da parte di Snam Rete Gas.

Le informazioni relative ai requisiti di abilitazione di ciascun operatore della PB-GAS, di cui all'Articolo 21, comma 21.2, del Regolamento sono trasmesse da Snam Rete Gas al GME quotidianamente e producono effetti per la sessione che si svolge dopo la ricezione da parte del GME di dette informazioni.

3. Controllo di validità

Il GME effettua la verifica di validità delle offerte entro 10 minuti dalla ricezione delle stesse ed entro lo stesso termine comunica l'esito della verifica all'operatore titolare dell'offerta.

4. Limiti di vendita sul MPL

Il GME, entro il termine della seduta del MPL, acquisisce da Snam Rete Gas il controvalore dell'esposizione massima che l'utente medesimo può assumere nei confronti di Snam Rete Gas ed il prezzo di sbilanciamento stimato, determinati da Snam Rete Gas stessa.

Sulla base di questi dati il GME determina la quantità massima che può essere offerta in vendita (Limite di Vendita) da ciascun utente del bilanciamento, effettuando il rapporto tra i due suddetti valori.

Il GME, partendo dall'offerta di vendita avente maggiore priorità, verifica, per ogni operatore, che la quantità di ciascuna offerta sia minore o uguale al Limite di Vendita, ridotto delle quantità delle altre offerte di vendita, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo del Limite di Vendita, ovvero considera tale offerta non congrua qualora il Limite di Vendita sia pari a zero.

In assenza della comunicazione da parte di Snam Rete Gas dei Limiti di Vendita, ai fini delle verifiche di congruità, il GME, previa conferma di Snam Rete Gas e salvo diversa indicazione di Snam Rete Gas stessa, non applica alcun limite.

5. Capienza residua delle garanzie sul MPL

Il GME, entro il termine della seduta del MPL, acquisisce da Snam Rete Gas il controvalore massimo degli acquisti effettuabili da ciascun operatore sul MPL, rispetto al quale vengono effettuate le verifiche di congruità.

Il GME, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità di prezzo, verifica, per ogni operatore, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il controvalore massimo degli acquisti effettuabili comunicato da Snam Rete Gas e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta sul MPL, aventi priorità maggiore e già verificate

congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua fino al completo utilizzo della capienza delle garanzie, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza delle garanzie sia pari a zero.

In assenza della comunicazione da parte di Snam Rete Gas del controvalore massimo degli acquisti, ai fini delle verifiche di congruità, il GME, previa conferma di Snam Rete Gas e salvo diversa indicazione di Snam Rete Gas stessa, non effettua alcuna verifica di congruità.

6. Limiti massimi di gas sul MGS

Il GME, ai sensi dell'Articolo 40, comma 40.1, del Regolamento, entro il termine di chiusura di ciascuna seduta del MGS della PB-GAS riceve da Snam Rete Gas i limiti massimi per ciascun operatore.

Qualora Snam Rete Gas non fornisca i limiti massimi complessivi giornalieri di gas che ciascun operatore può offrire sul MGS della PB-GAS, il GME posticipa la chiusura della seduta del MGS della PB-GAS, dandone comunicazione agli operatori.

Qualora, entro il nuovo termine, il GME non acquisisca da Snam Rete Gas i limiti massimi, il GME, ai sensi dell'Articolo 40, comma 40.2 del Regolamento, ne dà comunicazione agli operatori ed esegue la sessione del MGS della PB-GAS utilizzando i limiti massimi ricevuti più di recente da Snam Rete Gas ovvero, in mancanza di questi ultimi, procedendo, salvo diversa comunicazione di Snam Rete Gas, senza applicare detti limiti.

7. Capienza residua delle garanzie sul MGS

Il GME, entro il termine della seduta del MGS della PB-GAS, acquisisce da Snam Rete Gas il controvalore massimo degli acquisti effettuabili da ciascun operatore, rispetto al quale vengono effettuate le verifiche di congruità.

Il GME, partendo dall'offerta di acquisto avente maggiore priorità di prezzo, verifica, per ogni operatore, che il controvalore di ciascuna offerta, calcolato sulla base del prezzo presentato, sia minore o uguale alla capienza delle garanzie, calcolata come differenza tra il controvalore massimo degli acquisti effettuabili comunicato da Snam Rete Gas e il controvalore delle altre offerte di acquisto, presentate nella stessa seduta, aventi priorità maggiore e già verificate congrue. Qualora tale verifica non sia soddisfatta, il GME considera l'offerta parzialmente congrua

fino al completo utilizzo della capienza delle garanzie, ovvero considera tale offerta non congrua qualora la capienza delle garanzie sia pari a zero.

In assenza di tale comunicazione da parte di Snam Rete Gas del controvalore massimo degli acquisti, ai fini delle verifiche di congruità, il GME utilizza l'ultimo controvalore massimo per ciascun operatore ricevuto da Snam Rete Gas, opportunamente ridotto del controvalore delle offerte di acquisto accettate nelle sessioni successive alla ricezione di tale controvalore. Qualora il GME non abbia mai ricevuto da Snam Rete Gas il controvalore massimo, il GME, salvo diversa comunicazione di Snam Rete Gas, esegue la sessione del MGS considerando controvalore massimo pari a zero.